

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

Art. 6

(Contributi regionali)(10)

1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel perseguire l'obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dell'area interessata contributi per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.

(1)(3)(6)

4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3.

(7)

5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree

sottoposte a tutela, può concedere contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia.

(2)(4)(8)(9)

6. Al fine di assicurare l'effettivo incremento dei servizi offerti all'utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l'ammissione ai contributi di cui al comma 5.

7. La Giunta regionale può modificare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorità a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

(5)

Note:

1 Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007

2 Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 133, L. R. 1/2007

3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

4 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

5 Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2007

6 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

7 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

8 Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 98, L. R. 22/2007

9 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 51, L. R. 30/2007

10 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere

dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".